Pubblicato il 15/10/2026

N. 01225 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 00619/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 619 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Adiramef S.p.A. anche quale capogruppo e mandataria Rti con Meditech S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG B6254B6F42, rappresentata e difesa dagli avvocati Elia Barbieri, Stefano Vinti, Luca Cialone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Autonoma della Sardegna in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Sau, Floriana Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

H.C. Hospital Consulting S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Augusto Bivona, Marianna Capizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Poliedra Sanità S.r.l., Polygon S.p.A. A Socio Unico, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determinazione n. 403 prot. Uscita n. 5946 del 12.05.2026 (doc. 1) e della relativa comunicazione pec, avente ad oggetto "Servizi integrati per gestione delle apparecchiature elettromedicali" - Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per l'affidamento dei servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali delle Aziende sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna - 2a edizione –Aggiudicazione." con la quale la Direttrice del Servizio Forniture e Servizi della Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza ha approvato le operazioni di gara e ha disposto l'aggiudicazione del Lotto 3 - ASL Sassari, ASL Gallura e IZS (CIG B6254B6F42) alla H.C. Hospital Consulting, e della relativa nota di comunicazione PEC;
- della comunicazione PEC del 15.05.2026 (doc. 2), riguardante la comunicazione degli esiti e dell'accesso ai verbali di gara e alla documentazione dei soli aggiudicatari, per la quale non era stata negata l'ostensione;
- della proposta di aggiudicazione del Responsabile unico del progetto, prot. n. 5887 dell'11 maggio 2026, non conosciuta;
- di tutti i verbali della Commissione giudicatrice di valutazione delle offerte tecniche con particolare riguardo alle offerte del RTI Adiramef e di HC, e tra questi del verbale n. 2 del 4.09.2025; n. 3 del 15.09.2025; n. 4 del 24.09.2025; n. 5 del 7.10.2025; n. 9 del 26.11.2025; n. 10 del 2.12.2025; n. 11 del 11.12.2025; n. 12 del 14.01.2026 e

relativo allegato punteggi; n. 15 del 27.2.2026; n. 16 del 3.03.2026 e relativo allegato punteggi; del verbale n. 17 del 10.03.2026 e relativo allegato punteggi;

- della Relazione del RUP prot. n. 5836 dell'8 maggio 2026, con la quale si è dato esito della verifica della sussistenza di segreti tecnici e commerciali, non ostesa e non conosciuta;

- di ogni altro atto collegato, connesso, preordinato e conseguente anche non conosciuto nonché di quelli menzionati nella trattazione del ricorso;

e per la conseguente condanna della Stazione Appaltante al risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione all'odierna ricorrente del Lotto 3 e stipula della convenzione se non ancora stipulata, ovvero, in accoglimento della espressa istanza di subentro a tal fine formulata dalla ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 cpa, mediante subentro nella medesima e nei relativi ordini/contratti attuativi/adesivi, qualora intervenuti anche nelle corso di giudizio, previa dichiarazione di nullità, invalidità ed inefficacia dei medesimi ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a., ovvero, in ulteriore subordine, ove non più possibile il risarcimento in forma specifica, con riserva di esperire tutte le relative azioni di risarcimento per equivalente e/o indennitarie in conseguenza dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, da formulare *ex post* con separato giudizio.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Hc Hospital Consulting S.p.a. il 7/7/2026:

- della Determinazione n. 403 del 12.5.2026 con la quale la Regione Autonoma di Sardegna – Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza ha aggiudicato il Lotto 3 della "Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per l'affidamento dei servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali delle Aziende sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna - 2a edizione", nella parte in cui attribuisce ad Hospital Consulting ed Adiramef il punteggio relativo ai parametri infra-indicati; -

ove occorresse, dei relativi verbali di valutazione nelle parti corrispondenti; - ove occorresse ancora, della proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del Progetto prot. n. 5887 dell'11.5.2026, essa pure nei limiti di quanto d'interesse ai fini del presente gravame; - di ogni ulteriore provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Adiramef Spa il 28/7/2026:

- del verbale n. 18 del 17 giugno 2026 della Commissione giudicatrice (doc. 40) e della nota del RUP di riconvocazione della Commissione, prot. uscita 7424 del 16.06.2026 (doc. 41) e del relativo atto a tal fine adottato;
- dei paragrafi 18.1.1 e 18.1.3 del Disciplinare, per come interpretati nel verbale n. 18 del 17 giugno 2026 nella misura in cui la Commissione ha ritenuto il concetto di "automezzo" limitato esclusivamente agli autoveicoli a quattro ruote;
- di ogni ulteriore atto e/o determinazione della Regione e/o del RUP, non noti, di eventuale recepimento e adesione alle considerazioni e valutazioni della Commissione e di conferma degli atti della procedura oggetto di impugnazione con il ricorso principale.,
- nonché di tutti gli atti e i verbali già oggetto dell'impugnazione originaria anche per le ragioni espresse nel presente ricorso per motivi aggiunti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna e di H.C. Hospital Consulting S.p.A.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Hc Hospital Consulting S.p.A.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2026 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente Adiramef S.r.l., in qualità di capogruppo e mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con Meditech S.r.l., ha esposto di aver partecipato alla procedura di gara indetta dalla Regione Sardegna per l'affidamento del servizio integrato di gestione delle tecnologie sanitarie presenti presso le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Sardegna, suddivisa in 5 lotti territoriale, con particolare riferimento al lotto 3 - ASL Sassari, ASL Gallura e IZS (CIG B6254B6F42), quello di minor valore, tra i cinque da assegnare, e pari ad € 21.172.282,00, oltre al 10% per remunerazione extra-canone, per € 2.117.228,20, eventuali varianti in aumento fino all'importo massimo di € 4.234.456,40 e una proroga contrattuale (6 mesi) per € 2.117.228,20, per un valore complessivo massimo pari a € 29.641.194,80.

Il Lotto 3 è stato aggiudicato alla controinteressata HC Hospital Consulting S.p.a. - giunta terza classificata, ma aggiudicataria in virtù dei limiti di lotti massimi aggiudicabili - con punti 79,79 (di cui 68,87 per offerta tecnica e 10,29 per offerta economica), seguita dalla ricorrente principale con punti 78,77 (di cui 67,07 per offerta tecnica e 11,70 per offerta economica).

2. La ricorrente ha censurato l'altrui aggiudicazione deducendo i seguenti motivi di diritto:

- I *Violazione e falsa applicazione della lex specialis, e in particolare dei paragrafi 16, 18.1, 18.1.1, 18.1.3 in relazione al sub parametro di valutazione ID8 "Utilizzo di automezzi a ridotto impatto ambientale"; violazione del principio di parità concorrenziale; violazione dell'art. 97 Cost. e in particolare del principio di imparzialità e buon andamento; eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione, travisamento, contraddittorietà e disparità di trattamento*, in relazione

al sub parametro ID 8, relativo all'utilizzo di automezzi a ridotto impatto ambientale per lo svolgimento del servizio (par. 18.1 del Disciplinare).

I.1. Ciò in quanto:

- la *lex* di gara era chiara e inequivoca nell'imporre ai concorrenti di indicare nell'offerta tecnica per un determinato Lotto soltanto i veicoli dedicati unicamente a quel singolo Lotto, rispetto ai quali gli operatori avrebbero dovuto produrre copia delle carte di circolazione dei mezzi oppure una dichiarazione di impegno a rendere disponibili i veicoli;
- ciò è confermato dal verbale n. 2 del 4.9.2025 della Commissione ("*non verranno conteggiati gli automezzi non espressamente dedicati al singolo lotto di riferimento*");
- è allora illegittimo il punteggio di 2,2 attribuito per il sub criterio ID 8 alla controinteressata considerando 22 veicoli, poiché HC ha indicato soltanto 3 veicoli con destinazione esclusiva al Lotto 3 visto che gli altri mezzi risultano contemporaneamente offerti anche per il Lotto 1, come emerge dal confronto tra le carte di circolazione e le dichiarazioni di impegno relative ai veicoli offerti da HC per il Lotto 3 e per il Lotto 1, emergendo che 19 mezzi sono esattamente gli stessi;
- ciò risulta in particolare da: targhe e carte di circolazione dei veicoli (14 identiche); proposte di noleggio a lungo termine (5 veicoli), come dettagliate a p. 9 del ricorso;
- la problematica doveva essere riscontrata dalla Commissione in sede di "*analisi parallela delle relazioni tecniche*", come risultante dal verbale n. 12 del 24 gennaio 2026;
- HC avrebbe dovuto perciò ottenere non 2,2 punti, ma 0,3 punti (meno 1,9), con conseguente superamento da parte della ricorrente in graduatoria (divario 1,02);
- in subordine, anche a voler considerare il numero dei mezzi di HC valutabili pari a 8, includendo cioè anche quelli oggetto delle proposte di noleggio, il punteggio complessivo per il profilo in questione sarebbe pari a 0,8 punti (meno 1,4), con

conseguente perdurante superamento da parte della ricorrente in graduatoria (divario 1,02);

I.2. E altresì:

- è illegittimo il punteggio pari a punti 1 assegnato ad Adiramef, per la quale sono stati conteggiati solo 10 veicoli dedicati esclusivamente al Lotto 3, avendo la ricorrente dichiarato e comprovato il possesso di 20 mezzi a ridotto impatto ambientale (pp. 19-20 Relazione tecnica e all. 8, pp. 208-210);

- la ricorrente ha presentato per ciascun lotto distinte liste di veicoli specificati soltanto per quantità e tipologia, con le relative dichiarazioni di impegno ad acquisire i veicoli con tali caratteristiche entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto; si tratta perciò di mezzi non identificati inequivocabilmente con targhe, carte di circolazione e proposte di noleggio (a differenza di HC), ma soltanto descritti per numero, marca e modello (con l'onere di acquisirli successivamente) come consentito espressamente dai paragrafi 18.1.1 e 18.1.3 del Disciplinare, ma comunque univocamente offerti dal RTI esclusivamente per il singolo Lotto di riferimento;

- applicando il coefficiente di riferimento, la ricorrente avrebbe perciò dovuto ottenere punti 2 e non punti 1 per il sub criterio in esame.

3. Resiste in giudizio la Regione Sardegna, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.

4. Si è costituita in giudizio la controinteressata HC, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato ed ha proposto ricorso incidentale, affidato ai seguenti motivi di diritto:

- I - *Violazione e falsa applicazione dei criteri valutativi nn. 17 – 18 indicati al punto 18.1.3. del Disciplinare di gara. - Eccesso di potere per irragionevolezza evidente e manifesta e travisamento dei fatti. - Difetto di motivazione*, in quanto sono illegittimi i punteggi attribuiti alla HC e ad Adiramef in relazione ai sub parametri nn. 17 e 18 del par. 18.1.3. del Disciplinare, ove, per entrambi, i giudizi sono stati per Adiramef

"Eccellente" e per "HC" "Sufficiente", con conseguenti punteggi 10 ad Adiramef e punti 6 ad HC, poiché:

- dal raffronto tra le due offerte si nota che entrambe le concorrenti propongono l'attivazione di Contratti con le Case Madri per tutte le tipologie di apparecchiature indicate dalla *lex specialis* (p. 6 ricorso incidentale);
- è irrilevante l'indicazione da parte della ricorrente principale specificamente delle singole apparecchiature sulle quali verranno attivati i rapporti con le produttrici, visto che le strumentazioni interessate sono individuate, a monte, dal parametro di gara che riferisce il sub-criterio 17 a TAC, RM ed angiografi ed il sub-criterio 18 a mammografi telecomandati di pronto soccorso e reparto ed a microscopi operatori;
- anzi, per il parametro 18, la proposta della HC -a differenza di quella avversaria- prevede un'estensione della contrattualizzazione a tipologie di beni ulteriori al circoscritto novero indicato dal Disciplinare.

5. Con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente principale Adiramef ha impugnato, siccome conosciuti solo a seguito del deposito in giudizio da parte della Regione, il verbale n. 18 del 17 giugno 2026 della Commissione giudicatrice, a seguito di riconvocazione, dal quale risulta la conferma della valutazione già effettuata in quanto "*La Commissione rileva che l'operatore economico Hospital Consulting ha dichiarato nell'offerta tecnica la disponibilità di n. 22 automezzi destinati all'esecuzione del servizio per ciascun lotto interessato. Il parametro in esame attiene infatti all'organizzazione del servizio che sarà reso disponibile in fase di esecuzione contrattuale; pertanto, l'operatore economico non era tenuto a dimostrare in sede di offerta la proprietà o il possesso immediato dei mezzi dichiarati, bensì, come previsto negli stessi atti di gara, lo stesso "prima della stipula della Convenzione dovrà presentare idonea documentazione a comprova della disponibilità dei mezzi indicati in sede di offerta". La documentazione prodotta è stata valutata da questa Commissione non quale requisito di partecipazione o prova del possesso attuale dei*

mezzi, bensì quale elemento idoneo a corroborare la credibilità e la coerenza dell'organizzazione proposta in offerta tecnica".

Tale atto è impugnato per i seguenti motivi in diritto:

- I *Violazione e falsa applicazione della lex specialis, e in particolare dei paragrafi 16, 18.1, 18.1.1, 18.1.3 in relazione al sub parametro di valutazione ID8 "Utilizzo di automezzi a ridotto impatto ambientale"; violazione dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 36/2023; violazione del principio di parità concorrenziale e del principio di par condicio; violazione dell'art. 97 Cost. e in particolare del principio di imparzialità e buon andamento; eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione, travisamento, contraddittorietà e disparità di trattamento; violazione del principio di immodificabilità dell'offerta*, in quanto:

- la legge di gara era chiara nell'escludere per i concorrenti la possibilità di offrire i medesimi veicoli a ridotto impatto ambientale per più lotti contemporaneamente, in ragione della distinta collocazione geografica dei lotti, con la conseguente impossibilità di impiegare i medesimi veicoli nello stesso momento per lo svolgimento del servizio in ASL situate in territori diversi della Regione Sardegna;

- la tesi per cui i mezzi indicati non sarebbero potuti essere considerati come requisiti di esecuzione si scontra poi con la valutazione fatta dalla stessa Commissione in relazione alla posizione di Adiramef, ove si afferma che "*non è stato conteggiato "n°1 automezzo dotato di ampio vano di carico per favorire il trasporto delle apparecchiature con ingombri rilevanti, condivisibile in Regione". La Commissione ha ritenuto di non computare il mezzo indicato come "condivisibile in Regione" in quanto la formulazione utilizzata dall'operatore economico non consente di attribuire il veicolo in via certa e stabile al lotto oggetto di valutazione, in contrasto con il principio di effettiva riferibilità delle risorse dichiarate all'organizzazione proposta per ciascun lotto*", il che significa che con riferimento all'offerta del RTI Adiramef la

Commissione ha invece ritenuto doveroso il rispetto del vincolo di destinazione esclusiva dei mezzi a ridotto impatto ambientale non solo in fase esecutiva;

- il verbale n. 18 della Commissione sembra assumere che HC non avrebbe scelto la prima opzione prevista dal paragrafo 16 del Disciplinare (la "produzione delle carte di circolazione"), bensì la seconda opzione (la "dichiarazione di impegno") per la comprova del possesso dei mezzi, ma così non è, poiché HC ha prodotto le carte di circolazione dei mezzi offerti (unitamente alle due proposte di noleggio);

- quanto all'affermazione contenuta nel verbale 18 per cui "*La documentazione prodotta è stata valutata da questa Commissione non quale requisito di partecipazione o prova del possesso attuale dei mezzi, bensì quale elemento idoneo a corroborare la credibilità e la coerenza dell'organizzazione proposta in offerta tecnica*", si rileva che, a tutto voler concedere, non può considerarsi "credibile" un'offerta tecnica che prevede per il Lotto 3 l'impiego degli stessi veicoli 19 veicoli (sui 22 totali) offerti per il Lotto 1 – non essendo possibile immaginare la contemporanea destinazione dei medesimi mezzi per i servizi da svolgere in aziende sanitarie riguardanti Lotti diversi situati in distinte aree geografiche.

- II *Violazione e falsa applicazione della lex specialis, e in particolare dei paragrafi 18.1, 18.1.1, 18.1.3 in relazione al sub parametro di valutazione ID8 "Utilizzo di automezzi a ridotto impatto ambientale"; Violazione degli artt. 53 e 54 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 11 285; violazione del principio del risultato; violazione dei principi di trasparenza, buona fede e tutela dell'affidamento; violazione del principio di parità concorrenziale e del principio di par condicio; violazione dell'art. 97 Cost. e in particolare del principio di imparzialità e buon andamento; eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione, travisamento, contraddittorietà e disparità di trattamento*, in quanto, con riferimento alla posizione di Adiramef, il verbale 18 riporta che "*questa Commissione ha interpretato il criterio secondo il significato ordinario e tecnico del termine "automezzo", normalmente riferibile a veicoli a*

motore a quattro ruote destinati al trasporto di persone o cose. In tale nozione non risultano ricomprese biciclette, monopattini e scooter, i quali sono stati valutati non coerenti con le esigenze operative sottese al criterio premiante, finalizzato a misurare la dotazione di mezzi idonei a garantire l'esecuzione dei servizi sull'intero territorio di competenza del lotto. Per tale motivo gli stessi, non sono stati inclusi nel computo effettuato, valutando esclusivamente gli automezzi come sopra definiti, pari a n. 10".

In senso contrario si deduce che:

- la *lex specialis* non conteneva alcuna espressa limitazione agli autoveicoli a quattro ruote, né un peculiare requisito di "idoneità operativa" quale filtro per il computo dei mezzi ai fini dell'assegnazione del punteggio;
- il Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), distingue tra autoveicoli (art. 54) e motoveicoli (art. 53), ma non contempla il concetto di "automezzi" – che rappresenta perciò un termine atecnico ad esso del tutto estraneo;
- la Commissione nel verbale n. 18 ha basato la propria lettura restrittiva del concetto di "automezzo" su un'asserita "normale riferibilità ai "veicoli a motore a quattro ruote", mentre – come previsto espressamente dall'art. 53 del Codice della strada – anche i motoveicoli possono possedere quattro ruote;
- mentre l'esclusione delle biciclette e dei monopattini dalla nozione di "automezzo" può trovare una giustificazione nel fatto che si tratta di mezzi non a motore o comunque non classificabili come veicoli a motore ai sensi del Codice della Strada, l'esclusione degli scooter elettrici è incompatibile sia con il quadro normativo (e del resto la legge di gara non li escludeva espressamente dal computo), sia con la valenza riconosciuta dal nuovo Codice al principio del risultato.
- dai tal che: i) escludendo dal computo dei mezzi offerti le n. 3 e-bike e i n. 3 monopattini elettrici, ma includendo i n. 3 scooter elettrici erroneamente non considerati dalla Commissione, il coefficiente attribuito all'offerta del RTI (Cai) risultante dal rapporto tra n. 13 veicoli (Ra) e n. 30 veicoli (Rmax) – e cioè 13/30 –

risulterebbe pari ad un valore che, moltiplicato per i 3 punti assegnati dal criterio ID 8, condurrebbe il RTI Adiramef ad ottenere 1,3 punti invece di 1; ii) a seguito della doverosa rideterminazione anche del punteggio di HC per il criterio quantitativo ID 8, porterebbe l'offerta del RTI Adiramef ad un punteggio complessivo di 79,07, ampliando così il distacco da HC che avrebbe 77,89 punti totali.

6. All'udienza pubblica del 13 ottobre 2026, in vista della quale sono state depositate memorie e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti, che censurano il punteggio attribuito alla controinteressata, sono infondati e devono essere rigettati.

Si rileva da subito che, per tale ragione, divengono inammissibili per difetto di interesse il secondo motivo del ricorso principale e il secondo motivo dei motivi aggiunti, riferiti al punteggio attribuito ad Adiramef, siccome la loro fondatezza non consentirebbe comunque alla ricorrente principale di superare la prova di resistenza, non consentendo essi, da soli, di far conseguire alla ricorrente principale un punteggio superiore ad HC.

Ne discende poi che il ricorso incidentale di HC diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, stante l'infondatezza complessiva del ricorso principale.

8. Il punto centrale della controversia (e dei motivi sub. I del ricorso principale e per motivi aggiunti) involge l'interpretazione della *lex specialis*, laddove dispone che, tra i criteri di valutazione dell'offerta, in relazione al criterio "*Parametro generale*", si consideri il sub criterio "*Utilizzo di automezzi a ridotto impatto ambientale*", per il quale si prevede l'assegnazione del punteggio massimo pari a punti 3, attribuito nella misura di punti 2,2, nel caso di specie, alla controinteressata principale HC.

La ricorrente principale ritiene che HC avrebbe dovuto conseguire un punteggio nettamente inferiore (0,3 o, al più, 0,8), poiché, sui 22 mezzi indicati, 19 sarebbero gli

stessi indicati anche per il Lotto 1, operando un confronto, in particolare, tra le carte di circolazione prodotte in gara per i due lotti.

In particolare, ritiene la ricorrente che vi sia "*coincidenza delle targhe (14 carte di circolazione identiche) e dalla identità delle proposte di noleggio ARVAL (stessi numeri d'offerta: n. 14555285/1 per i 3 Fiat Ducato e n. 14555070/1 per le 2 Renault Clio)*" e, perciò, "*uno stesso veicolo non può essere "dedicato esclusivamente" a due lotti contemporaneamente*".

E quanto alla motivazione resa dalla Commissione in sede di riesame, con atto impugnato con i motivi aggiunti e sopra riportata al punto 5, ritiene la ricorrente che HC abbia scelto la prima opzione prevista dal Disciplinare (la "produzione delle carte di circolazione") e non la seconda opzione (la "dichiarazione di impegno") per la comprova del possesso dei mezzi, poiché HC ha prodotto le carte di circolazione dei mezzi offerti (unitamente alle due proposte di noleggio), sicchè non può la Commissione validamente affermare che "*l'operatore economico non era tenuto a dimostrare in sede di offerta la proprietà o il possesso immediato dei mezzi dichiarati, bensì, come previsto negli stessi atti di gara, lo stesso "prima della stipula della Convenzione dovrà presentare idonea documentazione a comprova della disponibilità dei mezzi indicati in sede di offerta". La documentazione prodotta è stata valutata da questa Commissione non quale requisito di partecipazione o prova del possesso attuale dei mezzi, bensì quale elemento idoneo a corroborare la credibilità e la coerenza dell'organizzazione proposta in offerta tecnica*".

E non vi sarebbe identità di posizioni con la ricorrente principale, la quale, prescegliendo la diversa modalità della semplice dichiarazione di impegno, ha inequivocabilmente dichiarato l'impegno ad acquisire 20 mezzi da dedicare al lotto in esame in via esclusiva, pur non avendone la disponibilità attuale, come espressamente consentito dalla legge di gara.

D’altronde, che il requisito non possa essere considerato come di mera esecuzione, sarebbe confermato dalla circostanza per cui un mezzo della ricorrente non è stato valutato dalla commissione in quanto dichiarato “*condivisibile in Regione*” e dunque non espressamente dedicato al lotto per cui è causa.

9. Si impone una sintetica premessa generale nonché una di carattere speciale relativa al Disciplinare di gara.

9.1. In termini generali, è noto che “*la distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione “fa capo alla previsione di cui all’art. 100, d.lgs. n. 50 del 2016 che – nel dare recepimento alla normativa eurocomune e, segnatamente, alla previsione di cui all’art. 70 della direttiva 2014/24 e all’art. 87 della direttiva 2014/25 – facoltizza le stazioni appaltanti a richiedere agli operatori concorrenti, in aggiunta al possesso dei “requisiti” e delle “capacità” oggetto di valutazione selettiva di cui all’art. 83, ulteriori “requisiti particolari” (Cons. Stato, sez. III, 27 giugno 2024. n. 5691 con richiamo a Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2023, n. 9255 e sez. V, 25 marzo 2021, n. 2523).*

In tale ottica, i requisiti che attengono alla fase esecutiva non sono di norma necessari per la partecipazione, salvo che la lex specialis intenda considerarli come tali, ovvero li consideri ai fini dell’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica.

Sul punto è intervenuta la Corte di giustizia UE (sez. I, 8 luglio 2021, n. 428) che ha chiarito come l’attrazione di una specifica capacità prestazionale nell’alveo dei requisiti di partecipazione, sebbene inerente stricto sensu alle concrete modalità di svolgimento della futura attività contrattuale, dunque dell’offerta, ben può essere giustificata dal rafforzamento dell’esigenza per la stazione appaltante di assicurarsi, a monte, che coloro che partecipano alla gara dimostrino di poter essere nelle condizioni di svolgere determinate prestazioni richiedenti caratteristiche operative peculiari. Tale esigenza è tuttavia controbilanciata dal principio secondo cui il fatto di obbligare gli offerenti a soddisfare tutte le condizioni di esecuzione dell’appalto sin

dalla presentazione della loro offerta può costituire un requisito eccessivo che, di conseguenza, rischia di dissuadere tali operatori dal partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti e, in tal modo, viola i principi di proporzionalità e di trasparenza.

In tale ottica, sebbene la distinzione fra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione sia fonte di potenziali incertezze, la giurisprudenza si è dimostrata, propensa a valorizzarla in una prospettiva proconcorrenziale, legittimando la prospettica disponibilità in executivis di requisiti di troppo onerosa acquisizione preventiva (e, come tale, sproporzionata ed eccessivamente restrittiva) (Cons. Stato, sez. V, 16 agosto 2022, n. 7137; 17 dicembre 2020, n. 8101; 9 febbraio 2021, n. 1214).

E' peraltro indubbio che la regolazione dei requisiti vada rinvenuta nella lex specialis, con la conseguenza che, se determinati requisiti, sia pure attinenti la fase prestazionale, siano richiesti come elementi essenziali dell'offerta o per l'attribuzione di un punteggio premiale, la loro mancanza al momento di partecipazione alla gara comporta, rispettivamente, l'esclusione del concorrente o la mancata attribuzione del punteggio; se richiesti come condizione per la stipulazione del contratto, la loro mancanza rileva al momento dell'aggiudicazione o al momento fissato dalla legge di gara per la relativa verifica e comporta la decadenza dall'aggiudicazione, per l'impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all'aggiudicatario (Cons. Stato, sez. III, 27 giungo 2024, n. 5691; sez. V, 7 marzo 2022, n. 1617).

Spetta pertanto alla lex specialis individuare i requisiti la cui mancanza determina l'esclusione dalla gara (Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2025, n. 7090; 7 dicembre 2022, n. 10577)" (così da ultimo Cons. Stato, sez. V, 21 settembre 2026, n. 6984)

9.2. Volgendo allora lo sguardo alla *lex specialis* il sub criterio di valutazione per cui è causa così è descritto:

"*Il punteggio sarà attribuito esclusivamente valutando l'utilizzo di mezzi di trasporto per lo svolgimento del servizio con minori emissioni inquinanti e con minori consumi*

energetici, quali i veicoli a trazione elettrica o ibrida, a idrogeno, o alimentati con biocarburanti, combustibili sintetici e paraffinici, gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso - GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto - GNL) o con gas di petrolio liquefatto (GPL). (…) Il concorrente dovrà indicare solo i veicoli che saranno effettivamente impiegati per lo svolgimento del servizio e non l'intero parco disponibile. In particolare, si dovrà specificare la quantità di veicoli, la tipologia di veicoli (marca, modello). Il concorrente dovrà fornire la carta di circolazione dei veicoli o dovrà produrre documento da cui risulti l'impegno ad acquisire i veicoli con le suddette caratteristiche entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del contratto. Si specifica che i mezzi offerti devono essere dedicati esclusivamente al lotto".

I mezzi a ridotto impatto ambientale sono altresì considerati dall'art. 9 del Disciplinare, ove dispone che "*Ai sensi dell'articolo 57, comma 2 e dell'art. 113 del D.Lgs. 36/2023, l'operatore dovrà rispettare, in fase di esecuzione del contratto, le clausole contrattuali di cui all'utilizzo di automezzi a ridotto impatto ambientale se offerti nell'offerta tecnica*".

Ad avviso del Collegio, il sistema della *lex specialis* nel caso che occupa qualifica certamente il possesso degli automezzi a ridotto impatto ambientale come requisito di esecuzione del contratto, prevedendo per essi tuttavia anche l'attribuzione di un punteggio premiale variabile in relazione al numero dei mezzi offerti.

Se non che, nel sub criterio di valutazione per tale punteggio premiale, è la stessa *lex specialis* che non richiede necessariamente la prova della disponibilità attuale del mezzo, ma unicamente di specificare la quantità e la tipologia dei veicoli (marca e modello), fornendo per essi la carta di circolazione o, in alternativa, l'impegno ad acquisirli entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto.

9.3. Ora, non è contestato che le carte di circolazione depositate in gara per il Lotto 3, per cui è causa, da HC siano le medesime depositate anche nel diverso Lotto 1, mentre

la materia del contendere si appunta sul rilievo per cui tale circostanza assuma di per sé rilievo ai fini della decurtazione del punteggio premiale assegnato ad HC, in relazione all'inciso contenuto nel sub criterio ID8 sopra citato per cui "*Si specifica che i mezzi offerti devono essere dedicati esclusivamente al lotto*".

10. Ad avviso del Collegio, pur nell'evidente ambiguità della legge di gara, non può accedersi a tale impostazione, propugnata da Adiramef, per le seguenti ragioni.

10.1. In primo luogo, è chiaro l'art. 9 del Disciplinare sopra citato a porre, quale cornice generale nella quale interpretare il sub criterio ID8, l'utilizzo dei mezzi a ridotto impatto ambientale quale requisito di esecuzione.

Chiarito che si tratta di requisito di esecuzione, non può non darsi rilievo al tenore letterale dell'inciso relativo alla destinazione esclusiva dei mezzi per il lotto in questione contenuto nella descrizione del sub criterio, che non dice che i mezzi offerti non devono essere offerti anche in relazione ad altri lotti, bensì solo che i mezzi offerti devono essere "*dedicati*" esclusivamente al lotto.

La formulazione letterale del sub criterio in questione, se letta nell'alveo della generale natura di requisito di esecuzione, ben si spiega nel senso di richiedere che i mezzi vengano poi utilizzati, in sede esecutiva, per lo svolgimento del servizio riferibile al lotto per cui sono offerti.

10.2. Ciò è altresì coerente con lo stesso sub criterio, che non richiede l'indicazione specifica del possesso attuale di determinati mezzi, ma soltanto l'indicazione della quantità e tipologia di veicoli, da provarsi mediante carta di circolazione o dichiarazione di impegno ad acquisirli successivamente.

È quindi lo stesso sub criterio di valutazione, nel muoversi nel perimetro della natura di requisito di esecuzione sancita dall'art. 9 del Disciplinare, a non richiedere, come pure avrebbe potuto la disponibilità attuale del mezzo che sia stato specificamente già individuato, ma riconosce la possibilità per l'operatore economico di indicare numero e tipologia del mezzo, con la possibilità di acquisirli successivamente.

Il profilo è decisivo poiché su di esso si basa gran parte della tesi attorea.

La ricorrente infatti pretende di affermare un differente regime – o comunque ciò sarebbe la naturale conseguenza della sua tesi – dalla circostanza che l'operatore economico abbia presentato in gara come documentazione le carte di circolazione ovvero la sola dichiarazione di impegno all'acquisizione dei mezzi.

Ma così non è, poiché entrambe le modalità restano neutre sotto il profilo della disponibilità attuale del mezzo, non richiedendola, perciò devono essere interpretate, coerentemente con la natura unitaria del requisito in parola come requisito di esecuzione, nel senso che l'offerente si impegna ad eseguire il servizio ("dedicati") con i mezzi a ridotto impatto ambientale offerti.

L'impossibilità di scindere le due modalità di "comprova" del requisito di esecuzione in parola ai fini del punteggio premiale si impone alla luce dell'evidente disparità di trattamento che si verificherebbe tra i concorrenti, posto che sarebbe impossibile verificare che i mezzi offerti per un dato lotto dal concorrente che ha presentato la sola dichiarazione di impegno all'acquisizione non siano poi gli stessi indicati in offerta anche per altro lotto, come Adiramef ha fatto con il presente ricorso.

Ed infatti la *lex specialis* non impone di indicare esattamente i mezzi, individuandoli in natura, sicchè sarebbe possibile operare tale valutazione già dal raffronto tra le offerte, ma solo di indicare numero complessivo e marca e modello, con la relativa dichiarazione di impegno all'acquisizione, che dunque può ben valere per tutti i lotti a cui si partecipa.

La tesi perciò non si sostiene alla luce del dato letterale e del criterio dell'interpretazione logica, poiché non è ammissibile un diverso regime, assai più rigoroso già in fase di valutazione delle offerte, tra gli offerenti a seconda della modalità di comprova di un requisito che, nel concreto, è e resta un requisito di esecuzione.

Diverso sarebbe stato se la stazione appaltante avesse richiesto di comprovare sin dalla fase di presentazione delle offerte gli specifici mezzi a ridotto impatto ambientale che si sarebbero utilizzati ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale, ma così non è, stante la necessità di indicare genericamente solo il numero e la marca dei mezzi in uno con la dichiarata possibilità di acquisirli successivamente; che, come detto, riguarda anche chi ha presentato le carte di circolazione, che infatti riguardano i mezzi, non già la disponibilità di essi in capo all'operatore economico.

In sostanza, la presentazione delle medesime carte di circolazione da parte di HC per il Lotto 3 e per il Lotto 1 in relazione ai mezzi a ridotto impatto ambientale non impediva alla Commissione di valutarli come punteggio premiale, salva la verifica naturalmente, in sede di esecuzione, che i mezzi utilizzati per il lotto fossero realmente a ridotto impatto ambientale, come previsto dall'art. 9 del Disciplinare.

Nel caso di specie, d'altronde, HC è aggiudicataria del solo Lotto 3, al quale vengono dunque "dedicati" in via esclusiva i ridetti mezzi.

D'altronde, "*la disponibilità dei mezzi e delle risorse che hanno formato oggetto di valutazione della qualità dell'offerta tecnica potranno essere accertate dalla stazione appaltante nella fase successiva all'aggiudicazione e antecedente alla stipula del contratto, fermo restando che la inattuazione nel corso dell'esecuzione del contratto non potrà che rilevare come inadempimento ed eventualmente portare alla risoluzione*" (Consiglio di Stato, V, 26 giugno 2024, n. 5640, che richiama Consiglio di Stato, V, 16 dicembre 2022, n. 11037; da ultimo T.a.r. Milano, sez. II, 19 febbraio 2026, n. 819).

10.3. Non depone in senso contrario, alla luce di tutto quanto sin qui esposto, la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente a fondamento del ricorso (Cons. Stato, sez. III, 24 gennaio 2019, n. 614), in quanto tale decisione si fonda sulla decisiva circostanza per cui "*va respinto l'assunto di parte appellante secondo il quale l'identificazione dei mezzi non era affatto un elemento necessario e costitutivo*

dell'offerta tecnica, potendo questa risolversi in una indicazione generica, elencativa di un certo numero di mezzi, individuati solo per tipologia e quantità" in quanto "*la disposizione riferita ai contenuti dell'offerta tecnica (art. 17 C.S.A.) è chiara nel precisare che il concorrente avrebbe dovuto indicare il parco mezzi messo a disposizione dell'AV, fornendone una descrizione per "numero, stato d'uso e tipologia", e più precisamente per "tipologia mezzo, numero targa, anno di immatricolazione e chilometraggio)";*", concludendosi, alla luce del compiuto esame della *lex specialis*, che "*ai concorrenti fosse richiesta l'esatta e specifica individuazione dei mezzi messi a disposizione delle singole aree territoriali di espletamento del servizio, configurandosi dunque come offerta di "specie" e non di genere*".

Appare chiaro, alla luce di tutte le superiori e precedenti considerazioni, che le due leggi di gara, quella oggetto del precedente della Terza Sezione del Consiglio di Stato e quella qui in esame, divergano proprio sotto questo decisivo profilo, dato che il Disciplinare odierno prevede solo l'indicazione generica del numero dei mezzi e della loro marca e modello, e non può tramutarsi tale previsione, in ragione della possibilità di presentare le carte di circolazione, in una offerta di specie e non di genere, posto peraltro che l'offerta resterebbe di genere per chi, come Adiramef tra l'altro, si limiti a presentare una dichiarazione di impegno di acquisizione della disponibilità dei mezzi.

In aggiunta, si rileva che nella vicenda oggetto della sentenza del Consiglio di Stato non risultava esservi alcun limite massimo di lotti aggiudicabili, il che evidentemente rende assai più rilevante il profilo dell'utilizzo dei mezzi che, richiesti nella loro specifica individualità, non potevano certamente essere utilizzati per svolgere il servizio sui due lotti aggiudicati in favore della controinteressata in tale giudizio.

10.4. Infine, neppure depone in senso contrario il rilievo della ricorrente per cui la Commissione, nei suoi confronti, non avrebbe invece valutato un mezzo siccome dichiarato "*condivisibile in Regione*", con disparità di trattamento tra gli operatori.

Ora, in primo luogo, la ricorrente ben avrebbe potuto contestare, quantomeno in subordine, l'omesso punteggio assegnato per tale mezzo se avesse ritenuto illegittima la sua omessa valutazione, come fatto per altri mezzi.

Ma, in realtà, il profilo in questione non è dirimente in senso contrario alla ricostruzione sin qui effettuata, poiché è la stessa Adiramef, nella sua dichiarazione, ad escludere a monte che il mezzo in questione sia dedicato al singolo lotto, avendo dichiarato che esso è condiviso in Regione.

HC ha invece dichiarato che i mezzi offerti saranno dedicati esclusivamente, in fase esecutiva, al lotto 3, assumendosene la relativa responsabilità, anche in relazione a possibili risoluzioni per inadempimento, come *naturaliter* trattandosi di requisito di esecuzione.

Adiramef aveva invece dichiarato già a monte che lo specifico mezzo offerto non era dedicato esclusivamente al lotto di riferimento, ma "*condivisibile in Regione*", mancando perciò proprio la possibilità di computarlo nei mezzi offerti per il solo lotto 3.

11. In conclusione, alla luce delle superiori ragioni, devono essere rigettati, siccome infondati, i primi motivi dei ricorsi introduttivo e per motivi aggiunti.

11.1. Da ciò, come anticipato, discende l'inammissibilità dei motivi sub. II dei ricorsi introduttivo e per motivi aggiunti, poiché, anche attribuendo ad Adiramef il punteggio ulteriore che mira ad ottenere con tali, coincidenti, motivi, la stessa non sopravanzerebbe la controinteressata HC, come peraltro riconosciuto dalla stessa Adiramef, con mancato superamento perciò della c.d. prova di resistenza.

11.2. Infine, il parziale rigetto e la parziale inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta

carenza di interesse del ricorso incidentale di HC (*ex multis* T.a.r. Sardegna, sez. I, 3 novembre 2025, n. 965).

11.4. Le spese del giudizio, stante la assoluta peculiarità e natura interpretativa delle questioni esaminate possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, così dispone:

- in parte rigetta e in parte dichiara inammissibili il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti;
- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Giulia Ferrari, Presidente

Gabriele Serra, Primo Referendario, Estensore

Roberto Montixi, Primo Referendario

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Gabriele Serra **Giulia Ferrari**

N. 00619/2026 REG.RIC.

IL SEGRETARIO